



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2012

Disposizioni finalizzate al rientro di capitali dalla Confederazione elvetica

ONOREVOLI SENATORI. – Il 24 maggio 2012 è stato istituito un tavolo tecnico tra Roma e Berna al fine di stipulare un accordo tra il Governo italiano e la Confederazione elvetica, circa la regolarizzazione dei valori patrimoniali detenuti in Svizzera da contribuenti residenti in Italia.

L'obiettivo dell'accordo fiscale è quello di tassare i capitali italiani che, essendo depositati nelle banche svizzere, sono sfuggite ai controlli del fisco italiano.

Questo problema, noto più genericamente come «fuga dei capitali all'estero», già esiste da diversi anni ma ancora non si è riusciti a risolverlo nonostante vengano effettuate accurate analisi. Tra queste citiamo un'analisi effettuata dalla Banca d'Italia dal titolo «Alla ricerca dei capitali perduti: una stima delle attività all'estero non dichiarate dagli italiani» inserito nel documento «Questioni di economia e finanza n. 97» a cura di Valeria Pellegrini ed Enrico Tosti nel luglio 2011. Da tale analisi emerge una sottostima delle attività all'estero in titoli di portafoglio detenute da italiani che si colloca tra i 124 e i 194 miliardi di euro per la fine del 2008 di cui tra 82 e 130 miliardi in Svizzera.

Nello specifico la Banca d'Italia, analizzando la posizione patrimoniale dell'Italia verso il fronte elvetico, ha messo in evidenza gli squilibri economici esistenti basati essenzialmente su una sottostima non transitoria bensì sistematica degli investimenti di portafoglio comprendenti gli investimenti in titoli non finalizzati ad assumere una responsabilità gestionale o a stabilire un legame durevole con un'impresa. Inoltre è emersa, all'interno del nostro Paese, un'elevata incidenza dell'economia sommersa e degli scudi fiscali.

L'esportazione irregolare di capitali e profitti può avvenire in vari modi:

- con la sottofatturazione delle esportazioni o la sovrapproduzione delle importazioni di merci, servizi e attività intangibili;
- con i trasferimenti di capitale all'estero dichiarati regolarmente solo alla prima operazione e trasformandosi in attività irregolari alle operazioni successive beneficiando di legislazioni meno stringenti negli altri Paesi in cui transitavano i fondi;
- con trasferimento di contanti oltre la frontiera ad esempio attraverso i cosiddetti spalloni creando anche attività clandestine all'estero.

Un'altra analisi è stata pubblicata su «L'Espresso» il 29 novembre 2011 secondo cui da una stima effettuata nel giugno 2011 i depositi bancari nei cantoni svizzeri si aggiravano attorno ai 4.253 miliardi di franchi di cui tra i 150 e i 400 miliardi di origine italiana.

A fronte di queste motivazioni l'Italia, in linea con i modelli delineati dalla Germania e dal Regno Unito dopo l'intesa raggiunta con la Svizzera, sta cercando di definire reali soluzioni per poter applicare un'imposta liberatoria da stabilire tra il 19 e 35 per cento versata in modo anonimo dalle banche svizzere alle agenzie fiscali italiane in modo da riuscire a recuperare quasi 82 miliardi di euro.

Questo accordo ha lo scopo di regolarizzare le relazioni dei cittadini italiani residenti in Italia con le banche svizzere lasciando comunque un margine di scelta tra diverse opzioni considerate. Secondo le indiscrezioni emerse si punterebbe: a) alla possibilità di effettuare un unico pagamento forfettario

che può oscillare tra il 19 e 35 per cento con conseguente estinzione delle pendenze fiscali; *b*) al recupero dell'imposta individuale da parte del fisco previa dichiarazione alle autorità italiane della loro relazione bancaria in Svizzera; *c*) in assenza di una delle due alternative precedenti i clienti residenti in Italia avranno l'obbligo di chiudere i loro conti o depositi nelle banche elvetiche senza più poter usufruire dei vantaggi che fino a quel momento si sono accaparrati.

Il 12 giugno e il 17 agosto ultimi scorsi il presidente del Consiglio Monti e il presidente della Confederazione elvetica Widmer-Schlumpf hanno svolto due ulteriori incontri, rispettivamente a Roma e a Silvaplana (Svizzera), in cui hanno confermato la grande importanza che entrambi attribuiscono alla lotta all'evasione fiscale. Inoltre hanno fissato precisi ed importanti punti sulla situazione economica e finanziaria internazionale

e sulle sfide che questa pone all'Unione europea, all'Italia e alla Svizzera.

L'ultimo incontro sul tema è avvenuto il 24 settembre 2012 a Berna. L'ambasciatore svizzero in Italia, Bernardino Regazzoni, ne ha discusso di quest'incontro a Milano durante un evento sostenendo la volontà, da parte delle due delegazioni, italiana e svizzera, di voler concludere il tanto aspettato accordo entro la fine dell'attuale legislatura.

Il presente disegno di legge intende chiamare il Governo a designare un Ministro plenipotenziario designato a negoziare un accordo con la Confederazione elvetica al fine di regolarizzare al più presto e a precise condizioni i capitali italiani in Svizzera, sulla base di precise condizioni che non siano troppo favorevoli per chi ha evaso o eluso, perché ciò penalizzerebbe i tanti contribuenti onesti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro il 30 giugno 2013 il Governo è chiamato a designare un Ministro plenipotenziario delegato a negoziare un accordo con la Confederazione elvetica riguardante le forme di prelievo sulle attività finanziarie e sui depositi nei conti svizzeri di cittadini italiani residenti in Italia, basato sui seguenti criteri:

a) i cittadini italiani residenti in Italia possono regolarizzare le loro attuali relazioni bancarie in Svizzera attraverso:

- 1) una dichiarazione volontaria;
- 2) una dichiarazione anonima;
- 3) lo scioglimento del conto e il versamento delle somme su un conto corrente italiano;

b) i soggetti di cui alla lettera *a)*, numero 1 sono tenuti a un pagamento unico forfettario del 25 per cento del valore patrimoniale e sono tenuti a versare una imposta annuale sui redditi da capitale pari al 30 per cento;

c) i soggetti di cui alla lettera *a)*, numero 2 sono tenuti a un pagamento unico forfettario del 50 per cento del valore patrimoniale e sono tenuti a versare una imposta annuale sui redditi da capitale pari al 50 per cento;

d) i soggetti di cui alla lettera *a)*, numero 3 sono tenuti a un pagamento unico forfettario del 15 per cento del valore patrimoniale.